

Il documento contiene il ricorso R.G. n. 14671/2015 proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sez. II, dai sigg.ri D'Amico Martina e altri concernente la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributario, avviata con atto prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015.

I ricorrenti, in particolare, chiedono l'annullamento e/o disapplicazione dell'atto di avvio prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015, degli elenchi della seconda prova tecnico professionale e degli elenchi degli ammessi al tirocinio teorico pratico nella parte in cui pregiudicano la loro utile collocazione per l'ammissione al tirocinio teorico pratico.

Con tale ricorso i ricorrenti lamentano l'illegittimità della previsione di cui al punto 6.3 del bando di concorso, secondo la quale sono ammessi al tirocinio teorico pratico soltanto i candidati, tra quelli che hanno conseguito un punteggio di almeno 24/30, che rientrano in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso aumentato del 30%, ritenendo tale disposizione in contrasto con l'art. 7 del D.P.R. n. 487/1994, che prevede per l'ammissione alle successive fasi concorsuali una votazione di almeno 21/30; violazione del principio di genuinità della prova, come sancito dall'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994, e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità, sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione, per non avere l'Agenzia delle Entrate garantito, durante lo svolgimento della prova, l'osservanza delle regole di condotta poste a carico dei concorrenti e per essere venuta meno ai doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri di Commissione.

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi a:

Direzione Centrale del Personale
Settore Gestione
Ufficio Contenzioso del Lavoro
Tel. 06.5054.2046
dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it